REGOLAMENTO (CEE) N. 2752/82 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1982

che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 luglio 1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81, i quantitativi di cereali ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati delle bevanda alcolica in questione; che l'articolo 3, paragrafo 3, del suddetto regolamento dispone che il coefficiente può essere differenziato secondo i cereali impiegati;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3236/81 della Commissione (4), è stato fissato, per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 luglio 1982, un coefficiente per l'orzo trasformato in malto, impiegato nel Regno Unito per la fabbricazione del malt whisky; che in seguito ai dati supplementari recentemente forniti alla Commissione è opportuno fissare, per lo stesso periodo, tutti gli altri coefficienti applicabili al Regno Unito;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere adeguato, se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati tende a mutare in misura notevole; che la natura di tale tendenza può essere valutata prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per escludere brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione risponderebbe a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua inferiore all'1 % tra le evoluzioni rispettive delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non basta a rivelare una eventuale tendenza ad un notevole mutamento;

considerando che è d'uopo adeguare opportunamente taluni coefficienti, per tener conto di una tendenza all'aumento delle esportazioni del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 luglio 1982, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicati ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di « grain whisky », sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 325 del 13. 11. 1981, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Periodo di applicazione	Coefficienti applicabili nel Regno Unito	
	Coefficiente applicabile	
	all'orzo (1) impiegato nella fabbricazione di grain whisky	agli altri cereali impiegati nella fabbricazione di grain whisky
1° agosto 1981 — 31 luglio 1982	0,545	n.d.

(1) Compreso l'orzo trasformato in malto.

n.d. = non determinabile ; coefficiente da applicare : 0.